

Impugnazioni in generale - incidentali - tardive

Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità dopo la scadenza del termine per l'impugnazione principale - Oggetto - Capo autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale - Irrilevanza - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25469 del 17/09/2025 (Rv. 676290 - 01)

L'impugnazione incidentale tardiva - che dev'essere proposta con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere formulata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., dovendosi consentire alla parte che avrebbe accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata.